

UN RIFERIMENTO SICURO PER I CONTRIBUENTI

Esperienza, etica, formazione: “Affidatevi a un commercialista”

Perché affidarsi a un Dottore Commercialista? E' un interrogativo legittimo e ultimamente ricorrente, al quale l'Ordine dei Commercialisti di Torino-Ivrea-Pinerolo risponde in modo articolato e oggettivo.

La categoria vanta una competenza specifica normativa, attestata dal superamento di un esame di Stato e verificata dall'assolvimento annuale degli obblighi di formazione continua; l'aggiornamento professionale tempestivo e puntuale garantito ai nostri iscritti si concretizza tramite l'organizzazione di circa 300 momenti formativi annuali che coprono tutte le aree di attività del professionista contabile.

Il Commercialista è tenuto all'osservanza di un Codice Deontologico e ha l'obbligo di copertura assicurativa. Etica significa assunzione di responsabilità da affrontare serenamente in caso di errori a tutela del contribuente. La prima lezione della Scuola di Formazione Piero Piccatti per i praticanti è dedicata ai doveri deontologici a cui è tenuto il Dottore Commercialista proprio per illustrare l'importanza dell'etica nell'esercizio della professione.

Il commercialista è costantemente a fianco di cittadini ed imprese nell'assolvimento di obblighi ed incombenze; nonostante il costante susseguirsi di norme non sempre chiare e coordinate, assiste i propri clienti e li aiuta ad affrontare con tranquillità scadenze ed adempimenti.

Funge da tramite tra lo Stato ed i contribuenti quale mediatore delle contrapposte esigenze; per la propria formazione culturale, e grazie alla sensibilità acquisita nella pratica sul funzionamento e sui meccanismi del mer-

cato, può porsi come elemento di collegamento naturale, rivestendo un ruolo chiave nell'educazione alla fiscalità e quale garante nei confronti delle Istituzioni.

Il professionista contabile è fortemente dinamico, radicato sul territorio e integrato con Enti ed Istituzioni secondo la consolidata operatività del «Modello Torino», che prevede protocolli d'intesa e gruppi di lavoro misti in sinergia con gli uffici fiscali e previdenziali, con gli enti locali, gli uffici giudiziari, l'Università e gli altri Ordini Professionali. Gli iscritti all'Ordine di Torino-Ivrea-Pinerolo sono 3.641, di cui 1.451 di sesso femminile. Nella stratifi-

«Lavoriamo al fianco di imprese e cittadini in sinergia con Enti e Istituzioni»

cazione dell'esperienza 1.158 professionisti presentano un'anzianità di iscrizione compresa tra i 10 e i 20 anni e 1.344 sono compresi nella fascia anagrafica che va dai 40 ai 50 anni. Presso l'Ordine sono attivi gruppi di lavoro e di studio che riuniscono i cultori delle singole discipline, raggruppate per filoni tematici a servizio dei colleghi e delle Istituzioni.

In questa pagina si delineano sinteticamente alcuni argomenti di interesse generale, evidenziandone criticità e ricadute pratiche che necessitano di apporti professionali qualificati al fine di assistere il contribuente negli adempimenti connessi, sia sotto il profilo operativo, sia interpretativo, sia decisionale.

TUTTI I COMMERCIALISTI SONO CONSULENTI
NON TUTTI I CONSULENTI SONO COMMERCIALISTI

Laurea (3 anni) +
Laurea Magistrale (2 anni) +
Tirocinio (18 mesi) +
Esame di Stato/ Iscrizione all'Ordine (1 anno) +
Etica e deontologia (tutta la vita) +
Formazione Professionale (tutta la vita) +
Aggiornamento (tutta la vita) +
Obbligo assicurativo (tutta la vita) =

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

[Ente pubblico non economico sotto l'egida del Ministero della Giustizia]



www.odcec.torino.it/it/albo_ordinario.aspx
Controlla sul sito che il consulente a cui ti affidi sia un commercialista

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino e Provincia
Tel. 011 812.18.73 segreteria@odcec.torino.it

Come cambia il mercato del lavoro Il contratto a tutele crescenti per le nuove assunzioni

Il Jobs Act è un progetto per la riorganizzazione e la modernizzazione del mercato del lavoro, ormai incompatibile con l'economia temporanea, e prevede: una semplificazione degli adempimenti e delle procedure, il riordino dei contratti in essere, interventi sullo Statuto dei Lavoratori, sugli ammortizzatori sociali e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Con l'entrata in vigore del primo decreto attuativo cambiano le conseguenze del licenziamento per i lavoratori assunti o trasfermati a tempo indeterminato dopo il 7 marzo.

La reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, è ora prevista solo per i licenziamenti individuali discriminatori, nulli e intimati in forma orale, nel caso in cui la causa che lo ha determinato derivi da un fatto che viene accertato essere inesistente, nonché per quelli collettivi intimati senza la forma scritta.

Per i licenziamenti disciplinari entra in vigore un regime di tutele reali con indennizzi di importo predeterminato in linea con quanto accade in tutti gli ordinamenti dei Paesi dell'OCSE.

La finalità è sottrarre alla discrezionalità giudiziale la determinazione del risarcimento e rendere certo il costo del licenziamento. E' stato previsto un apparato sanzionatorio che renda sostenibile il licenziamento agganciando il risarcimento all'anzianità di servizio ed eliminando l'obbligo di reintegro a prescindere dalla dimensione aziendale.

Nel caso in cui il giudice accerti l'illegittimità del motivo di un licenziamento economico o disciplinare si applicherà esclusivamente la nuova tutela risarcitoria che consiste nel pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione, in misura di 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24, da calcolarsi sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Per le frazioni di anno le indennità sono riproportionate.

Per le piccole imprese la misura dell'indennità risarcitoria è dimezzata con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità.

La normativa prevede poi una importante novità al fine di evitare il giudizio: l'opportuni-

tà della conciliazione.

Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile né contributivo, di ammontare pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 2 e superiore a 18 mensilità, mediante consegna di un assegno circolare.

L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore, in una sede competente, comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione.

Il superamento delle dimensioni aziendali

Il dilemma del Modello 730 precompilato “Un grande spot a spese dei professionisti”

L'Agenzia delle Entrate, riferendosi al modello 730 precompilato, afferma: «Se la dichiarazione viene accettata direttamente, così com'è o modificata tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude la partita con il Fisco».

Precisa anche che, se il dipendente o il pensionato si rivolgono ad un Caf o a un Dottore Commercialista per l'invio del modello 730 al Fisco, tutti i controlli successivi «sono effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si affidano».

Al Dottore Commercialista, però, non verranno irrogate esclusivamente le sanzioni in caso di errore (è sempre stato così), ma gli verranno richieste anche le imposte che il contribuente avrebbe dovuto pagare se l'errore l'avesse compiuto in prima persona. La disposizione costituisce una svolta epocale nel rapporto contribuente/professionista, perché per la prima volta si introduce il principio (costituzionalmente illegittimo) che in caso di errore il professionista pagherà non soltanto le sanzioni, ma anche le imposte in luogo del contribuente (ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente, casistica rarissima).

Per tali ragioni, a livello mediatico, il mes-

saggio inviato dall'Agenzia delle Entrate è destinato a suscitare l'entusiasmo dei contribuenti che possono accedere al modello 730, perché una volta che il modello sarà stato inviato al Fisco potranno dormire sonni tranquilli, non verrà più chiesto loro alcunché, ne risponderà solo il professionista.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha consegnato al Ministro Poletti un documento col quale auspica che la nuova normativa delle tutele crescenti venga estesa anche nei casi di trasferimento di azienda. Questo renderebbe appetibili le aziende soggette a procedure concorsuali, attirando possibili investitori sia nazionali che stranieri.

saggio inviato dall'Agenzia delle Entrate è destinato a suscitare l'entusiasmo dei contribuenti che possono accedere al modello 730, perché una volta che il modello sarà stato inviato al Fisco potranno dormire sonni tranquilli, non verrà più chiesto loro alcunché, ne risponderà solo il professionista.

Il Dottore Commercialista, pur nella consapevolezza che tale norma è costituzionalmente illegittima e che il «rischio» che si assume è inassicurabile, anziché astenersi dal prestare tale adempimento, con spirito di servizio ed abnegazione si sta adoperando per essere, come sempre, un punto di riferimento.

Va sottolineato che, se i dati indicati dall'Agenzia si rivelassero errati, i Professionisti risponderanno delle imposte e delle sanzioni anche qualora - fidandosi - ritrasmettessero al Fisco il modello 730 precompilato così come l'hanno «scaricato» dal sito, in spregio al principio del legittimo affidamento, e ciò è di una gravità inaudita.

C'è infine da dire che l'operazione 730 precompilato è stata possibile anche grazie al fatto che i Commercialisti hanno redatto e trasmesso al Fisco i modelli della Certificazione Unica telematici che ne stanno alla base.

Riforma del catasto Quali conseguenze per le nostre tasche?

Poco meno dell'80 per cento delle famiglie italiane vive in una casa di proprietà e il gettito generato dal prelievo sugli immobili è ammontato, nel 2014, complessivamente a 19,3 miliardi di euro (dati Mef-Agenzia Entrate).

Numeri che richiedono attente riflessioni, soprattutto nell'ottica di una riforma del catasto, improrogabile per eliminare le sperequazioni causate dalle attuali rendite, che potrebbe, però, tradursi in una occasione ghiotta per generare gettito aggiuntivo.

Il cambiamento radicale dell'unità di misura di riferimento con passaggio dall'attuale «vano» al «metro quadro», con un metodo che appare già in partenza un po' spiccio (vani catastali x 21 = metri quadri complessivi), rischia di introdurre nuove forme di iniquità, sulle dimensioni, nel tentativo di allineare i valori teorici e di mercato. Ciò a prescindere dal limite di invarianza di gettito per i Comuni e pur abbracciando campioni di compravendite che terranno conto sia delle transazioni sul libero mercato, sia delle aste giudiziarie per la determinazione del valore al metro quadro.

Una tale, pur positiva, riforma impatterà su un settore in profonda crisi, per il quale la pressione fiscale, già cresciuta negli ultimi tre anni, potrebbe diventare insostenibile ove non sia associata ad una concomitante riduzione delle aliquote di IVA, REGISTRO, IUC (Imu-Tasi-Tari). Certamente i tempi di realizzazione di questa riforma non saranno brevi, ma le basi si pongono ora.

Il ruolo di traino del settore edile per l'intera economia nazionale è dimostrato dai recenti provvedimenti normativi che a vario titolo lo riguardano. In particolare: la proroga a tutto il 2015 delle detrazioni fiscali pari al 50 per cento delle spese per le ristrutturazioni edilizie e al 65 per cento di quelle di efficienza energetica; rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1° gennaio 2015; estensione del reverse charge (obbligo del pagamento dell'Iva a carico dell'acquirente) alle prestazioni di completamento edifici (ancora in attesa di indispensabili chiarimenti operativi); regolamentazione del rent to buy; detrazione per l'acquisto di immobili destinati alla locazione.